



24020 Villa di Serio (Bergamo) - Italia
Via Divisione Tridentina , 23 - Capitale Sociale €. 3.150.000 i.v.
Tel.035 4234411 r.a. - Fax Commerciale Italia 035 4234441 - Fax Export 035 4234449

C.F. e P.Iva: 01905830160 Reg. Imprese BG 35484 - R.E.A: BG 246682 Direzione e coordinamento di OMCN FINANZIARIA spa (art.2497 c.c.)

ATTREZZATURE PER AUTOFFICINE - CARROZZERIE - GOMMISTI E GARAGES - COSTRUZIONI CURVATUBI - PRESSE - PONTI SOLLEVATORI

17 giugno 2011

## Oggetto:

Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 integrato e corretto dal Decreto legislativo n. 106 del 3 agosto 2009,

Decreto del Ministero del Lavoro dell'11 aprile 2011 "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'Allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo".

## Gentili Clienti,

come ormai noto il Decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 è stato abrogato e sostituito dal Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, il quale ha introdotto alcuni cambiamenti rispetto al decreto abrogato e chiarito al tempo stesso alcuni aspetti.

In particolare ricordiamo che al TITOLO III, Capo I, Art. 71 – Obblighi del datore di lavoro, il decreto in oggetto prescrive, tra l'altro, una serie di obblighi che possono essere così riassunti:

- il datore di lavoro (titolare dell'officina) prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano oggetto di
  idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza iniziali. Le operazioni di
  manutenzione sulle attrezzature, e le eventuali operazioni di riparazione, devono essere eseguite esclusivamente da
  personale qualificato in maniera specifica per svolgere detti compiti
- il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché siano curati la tenuta e l'aggiornamento delle annotazioni dei controlli effettuati alle attrezzature di lavoro come prescritto dal fabbricante
- laddove sia prevista l'installazione, il datore di lavoro provvede affinché l'attrezzatura sia sottoposta ad un controllo iniziale, dopo l'installazione e prima della messa in esercizio. Detto controllo deve essere eseguito da persona competente e deve essere documentato.
- il datore di lavoro provvede affinché le attrezzature soggette a deterioramenti siano sottoposte:
  - 1. a controlli periodici, secondo frequenze stabilite dal fabbricante, ovvero dalle norme di buona tecnica
  - 2. a controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.

Le operazioni di manutenzione e di riparazione, così come i controlli periodici e straordinari, sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione ed efficienza dell'attrezzatura e la permanenza nel tempo dei requisiti di sicurezza iniziali e devono essere eseguiti da persona competente e specificamente formata.

Tutte le macchine da noi costruite devono essere sottoposte a controlli periodici o straordinari (se di necessità) a seconda di quanto da noi indicato e prescritto nella nostra modulistica d'accompagnamento.

Rammentiamo inoltre che le suddette operazioni si rendono necessarie, oltre che per la sicurezza operativa delle attrezzature di lavoro, anche per assolvere agli adempimenti nei confronti degli enti assicurativi obbligatori e degli organi di vigilanza preposti.

E' evidente che, in considerazione di una casistica già sufficientemente articolata nella gestione di una officina, la suddetta attività di verifica debba essere affidata a personale qualificato e formato dal costruttore.

Ricordiamo che il comma 11 dell'Art. 71 del decreto in oggetto prescrive che il datore di lavoro sottoponga le attrezzature riportate nell'Allegato VII a verifiche, sia iniziali che periodiche, per il tramite di enti preposti (INAIL per la prima verifica e ASL per le verifiche successive) o da altri "soggetti abilitati" e secondo la frequenza indicata.

Si precisa inoltre che i sollevatori per veicoli NON sono attrezzature riportate nell'allegato VII del D.Lgs. 81/08, e quindi ad essi non si applica quanto previsto dal Decreto qui menzionato.

Auspicando di aver fatto cosa gradita, rimanendo a disposizione per qualunque chiarimento di Vostra necessità, cogliamo l'occasione per cordialmente salutarVi.

La Direzione